



SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO

Divisione Vigilanza Distribuzione I

Rifer. a nota n.

del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n. | |

Oggetto

Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa abusiva svolta attraverso i siti internet www.rca.luceassicurazioni.it e rca.luceassicurazioni.it

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

- a) *omissis*, l'intermediario *omissis*,
iscritto nel RUI con n. *omissis* ha segnalato all'IVASS l'utilizzo
indebito dei propri dati personali tramite il sito *internet* rca.luceassicurazioni.it
attraverso il quale verrebbe svolta attività assicurativa abusiva;
- b) il sopracitato dominio fa riferimento all'offerta di polizze assicurative e nella
home page del sito riporta i seguenti riferimenti:
- omissis*
- c) dalle verifiche effettuate nel RUI, il n. di iscrizione *omissis* è
risultato associato all'intermediario *omissis*, soggetto che ha
segnalato il sito all'IVASS;
- d) il sito *internet* rca.luceassicurazioni.it non è risultato incluso nella lista dei
domini *internet* appartenenti ai soggetti regolarmente iscritti nel RUI,
pubblicata sul sito dell'IVASS;
- e) *omissis*, l'IVASS ha trasmesso una richiesta di
informazioni all'indirizzo di posta elettronica ordinaria presente nella *home
page*, *omissis*, chiedendo di fornire ogni indicazione
utile in merito alla titolarità del sito, alla sua iscrizione e al suo utilizzo,
assegnando 3 (tre) giorni per ricevere una risposta; alla nota non ha fatto
seguito alcun riscontro nel termine concesso;
- f) attraverso la consultazione del portale *whois.domaintools.com* si è rilevato
che il sito è stato creato in data 24/05/2025; è stata inoltre individuata in
Tucows.com Co. la società che ha fornito il dominio *internet* (*Registrar*),
mentre la persona che ha registrato il sito (*Registrant*) è risultata ignota;
- g) con nota *omissis*, l'IVASS ha trasmesso al *Registrar* una
richiesta di informazioni chiedendo ogni indicazione utile in riferimento al sito
rca.luceassicurazioni.it, al soggetto che risulta aver registrato il dominio
internet ovvero che risulta esserne l'intestatario, entro il termine di 3 (tre)

giorni; alla nota ha fatto seguito una comunicazione di mancato recapito (*omissis*);

h) il sito *internet* rca.luceassicurazioni.it non è riconducibile ad alcun soggetto iscritto nel RUI e risulta alla data odierna ancora attivo e accessibile agli utenti anche con il nome a dominio preceduto dall'acronimo *www*.

CONSIDERATO che l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa costituisce attività riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che i siti *internet* www.rca.luceassicurazioni.it e rca.luceassicurazioni.it non sono riconducibili ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non sono legittimati alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per

omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2 del Codice del Consumo, la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite i siti *internet* www.rca.luceassicurazioni.it e rca.luceassicurazioni.it.

Un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
MADDALENA RABITTI

|